



## Comune di VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(L. 160/2019 – articolo 1, commi 837-847)*

	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 12 del 27/04/2021	Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.	01/01/2021

## **INDICE**

- Articolo 1** - Ambito e finalità del Regolamento
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Il Funzionario Responsabile
- Articolo 4** - Presupposto del canone
- Articolo 5** - Soggetto passivo
- Articolo 6** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 8** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 9** - Determinazione delle tariffe
- Articolo 10** - Determinazione del canone
- Articolo 11** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 12** - Rimborsi e compensazioni
- Articolo 13** - Ravvedimento Operoso
- Articolo 14** - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 15** - Sanzioni e indennità
- Articolo 16** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 17** - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 18** - Autotutela
- Articolo 19** - Riscossione coattiva
- Articolo 20** - Regime transitorio
- Articolo 21** - Disposizioni finali

## **ALLEGATO**

### **Allegato A**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE  
OCCUPAZIONI DELLE AREE DESTINATE A MERCATI**

## **Articolo 1**

### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, L. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal vigente *Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2010 ed individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/06/1998 avente ad oggetto "*Trasferimento mercato settimanale*".
2. Il mercato settimanale nel Comune di Villa Cortese si svolge nella giornata di venerdì, nell'ambito dell'area delimitata in P.zza Mazzucchelli, composta da n. 36 posteggi.
3. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

## **Articolo 3**

### **Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, anche limitatamente ad alcune fattispecie, responsabile della gestione medesima è l'Affidatario o il Concessionario.

## **Articolo 4**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal vigente *Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche* realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 5** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie del posteggio occupato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 6** **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al vigente *Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche* ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7** **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8** **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'Allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

## **Articolo 9** **Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in riferimento sono quelle indicate ai commi 841 e 842 dell'articolo 1 della L. 160/2019, in base ai quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione deliberati dalla Giunta Comunale.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Articolo 10** **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.  
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere, eventualmente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie del posteggio occupato e al coefficiente di valutazione. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente, determinata dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 11** **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio e, per il primo anno, contestualmente al rilascio della concessione.

Qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo 2 rate, da corrispondersi entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento di Giunta, modificare i limiti di importo e prorogare o modificare le scadenze di cui sopra.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale, che decorrono a partire dalla data dell'eseguito versamento. Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi, è inferiore a euro 12,00.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

### **Articolo 13**

#### **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento, entro le scadenze definite dal presente Regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della L. n. 449 del 1997.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

### **Articolo 14**

#### **Accertamenti - Recupero canone**

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 160/2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'ammontare dovuto, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 12,00.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

5. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

6. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

### **Articolo 15**

#### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della L. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al punto a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della L. 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della L. n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **Articolo 16**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della L. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.



4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

### **Articolo 17** **Sospensione dell'attività di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 160/2019, verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato il provvedimento di revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

### **Articolo 18** **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento

dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'entrata.

## **Articolo 19**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. In caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

4. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 12,00.

## **Articolo 20**

### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

## **Articolo 21**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## Allegato A

### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DELLE AREE DESTINATE A MERCATI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le aree destinate a mercati, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 3,45 per cento rispetto alla 1°.
5. Le strade appartenenti alla 1° categoria sono le seguenti:
  - VIA TOMMASO BERTARELLI: DAL N. CIVICO 1 AL N. 11
  - VIA CESARE CANTU': DAL N. CIVICO 2 AL N. 16
  - PIAZZA DEL CARROCCIO
  - VIA GALILEO FERRARIS
  - VIA FRANCESCO FERRAZZI
  - VIA ALBERTO DA GIUSSANO: DAL N. CIVICO 1 AL N. 32
  - VIA PIETRO MICCA: DAL N. CIVICO 1 AL N. 14
  - VIA OLCELLA: DAL N. CIVICO 1 AL N. 20
  - VIA ANTONIO PACINOTTI: DAL N. CIVICO 1 AL N. 14
  - VIA SAN CARLO BORROMEO: DAL N. CIVICO 1 AL N. 8
  - VIA BENEDETTO SPERONI: DAL N. CIVICO 1 AL N. 16
  - VIA TIZIANO VECELLIO: DAL N. CIVICO 1 AL N. 5
  - PIAZZA DELLA VITTORIA
  - PIAZZA VITTORIO VENETO
  - VIA EMILIA
  - PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO
6. Le strade non indicate al precedente comma 5 sono appartenenti alla 2° categoria.